

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "RIOSECCO" O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG VIALE
ROMAGNA 22

Numero REA: PG - 295293

Codice fiscale: 03523120545

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

La sede della società è in Città di Castello, attualmente in Viale Romagna n. 22.

ART. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

ART. 4

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 5

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.

I soci sottoscrivono una quota ciascuno e versano nelle casse sociali il 25% ciascuno, talchè il capitale medesimo ammonta attualmente a complessivi Euro 9.000 (novemila), di cui versati Euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta).

Il restante 75% (settantacinque per cento) verrà liberato a richiesta dell'Organo Amministrativo.

ART. 6

L'oggetto, l'organizzazione e la vita della società sono regolate dal seguente

"STATUTO

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

Articolo 1. (Denominazione e Sede):

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società Cooperativa Sociale denominata "**COOPERATIVA SOCIALE 'RIOSECCO' O.N.L.U.S.**".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede nel Comune di Città di Castello, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, agenzie e uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 2. (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 3. (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla produzione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, let-

tera a) della legge n. 381/1991.

La cooperativa ha, inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4. (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci come più oltre determinati, ha come oggetto:

1) l'organizzazione e la gestione di servizi educativi, scolastici, culturali, di animazione, di promozione, socio-assistenziali e sanitari a favore di singoli e della collettività;

2) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche ed ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione ed all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani;

3) l'attività ed i servizi per l'integrazione ed il supporto di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

4) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività educativa e ricreativa, socio-culturale, socio assistenziale, per bambini, giovani, donne, famiglie, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

5) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per bambini, adolescenti, giovani, donne, famiglie, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

6) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, promozione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

7) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza;

8) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi, strut-

ture, attività e interventi socio educativi rivolti alla famiglia e di sostegno alla genitorialità nel settore pubblico, del privato sociale e nei sistemi integrati, con interventi su singoli nuclei familiari o a livello di sistema; sportelli di sostegno e consulenza; spazi neutri per incontri familiari protetti; percorsi di accompagnamento professionale su fasi specifiche del ciclo di vita familiare quali la mediazione familiare e l'accompagnamento nell'affido e nella post-adozione;

9) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la valutazione di interventi preventivi e di promozione della salute;

10) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale, la promozione della persona, a favore di bambini, giovani, adolescenti, donne, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

11) la gestione di attività di supporto complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, di minori stranieri non accompagnati;

12) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale;

13) la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

14) l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

15) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

17) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi educativi, scolastici e ricreativi, socio-culturali, socio-assistenziali offerti;

18) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture scolastiche, educative, ricreative, culturali, formative, assistenziali e sanitarie;

19) l'organizzazione e la gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione

turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

20) l'organizzazione e la gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica;

21) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali e/o familiari socio-economiche e culturali compromesse di povertà;

22) l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio sanitari ed assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

23) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

24) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

25) l'ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;

26) la partecipazione per conseguire gli scopi sopra enunciati a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie dall'organo amministrativo, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e altre garanzie reali o personali, sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiun-

gimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

2) soci svantaggiati, così come definiti dalla Legge 381/91;

3) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;

4) soci fruitori, persone fisiche e giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

E' inoltre prevista la possibilità di ricevere elargizioni e contributi da parte di Enti Pubblici e Privati a titolo di liberalità, dietro il rilascio di apposito documento attestante la ricevuta ai sensi di legge.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci, in

base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Articolo 6. (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7. (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci e contenente tutti gli obblighi di pagamento indicati al successivo articolo 8.

L'Organo amministrativo *deve*, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8. (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 1.000 (mille).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Articolo 9. (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 10. (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto nella percentuale fissata nella deliberazione;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha ef-

fetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci cooperatori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Articolo 11. (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC o fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12. (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica:

- per recesso, esclusione, fallimento, estinzione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 13. (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o via PEC alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci o all'organo di controllo, se nominato.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 14. (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 15. (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è diventato operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 16. (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 17. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) e) ed f) oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o del rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Valgono in proposito le norme previste per i soci cooperatori di cui al precedente art. 5.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Articolo 21. (Soci sovventori).

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 22. (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di euro 5.000,00 ciascuna (cinquemila).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 5.000 (cinquemila).

Articolo 23. (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. .

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 24. (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come di seguito indicato:

- n. 1 voto per conferimenti fino a 5.000 (cinquemila) euro;

- n. 2 voti per conferimenti oltre euro 5.000 (cinquemila) e fino a 10.000 (diecimila) euro;

- n. 3 voti per conferimenti oltre euro 10.000 (diecimila) e fino a 15.000 (quindicimila) euro;

- n. 4 voti per conferimenti oltre euro 15.000 (quindicimila) e fino a 20.000 (ventimila) euro;

- n. 5 voti per conferimenti oltre 20.000 (ventimila) euro.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 25. (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26. (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad euro 1.000 (mille), né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la Cooperativa con il suo patrimonio, e conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 27. (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita per legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli

soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 28. (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare le somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da eventuale regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 29 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante PEC oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano con apposita ricevuta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 30. (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
 - b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui ai precedenti artt. 21 e ss., nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
 - c) procede alla nomina degli Amministratori;
 - d) procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;
 - e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo;
 - f) approva i regolamenti interni;
 - g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
 - i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se nominati);
 - l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
- Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto h) deve essere redatto da un notaio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 31. (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 32. (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 33. (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 34. (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 35. (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, o tra altre persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In particolare:

* almeno i 2/3 (due terzi) degli amministratori dovrà essere scelto tra i soci lavoratori e volontari;

* almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori dovrà essere scelto tra i rappresentanti dei soci fruitori.

Qualora siano iscritti anche soci sovventori, un numero di consiglieri fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) può essere scelto fra i soci sovventori persone fisiche o giuridiche; in tal caso la percentuale degli amministratori dei soci lavoratori e volontari passerà ad 1/3 (un terzo).

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea che li ha eletti in ogni tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta

causa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Articolo 36. (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto, e fermo quanto attribuito al Presidente all'art. 40 che segue.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie scritte all'ordine del giorno.

Articolo 37. (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la riunione, purché alla riunione stessa abbiano partecipato più di due Consiglieri.

Articolo 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea senza indugio e ri-

mane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 39. (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori, agli Amministratori Delegati e ai membri del Comitato esecutivo, se nominati.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 40. (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; egli può anche compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale e può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Il Presidente ha, altresì, la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
DEI CONTI**

Articolo 41. (Organo di controllo e revisore legale)

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dell'assemblea, la società nomina un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare l'incarico della revisione ad un Revisore o ad una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro ministeriale.

L'organo di controllo è eletto con decisione dei soci che determina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, il compenso an-

nuale; in caso di collegio sindacale, ne nomina il presidente.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea/decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza dei termini ha, peraltro, effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

In caso in cui l'assemblea nomini il collegio sindacale, questi si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alla condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione e voto, trasmettere e ricevere documenti.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42. (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43. (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44. (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45. (Divieti)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalla normativa tempo per tempo vigente;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero

patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 46. (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 CC determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime."

Articolo 7 - Viene stabilito che la società, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed all'uopo vengono nominati i Signori sottoindicati con le qualifiche appresso rispettivamente riportate, e precisamente:

* **Rev. TRANI don PAOLINO, Presidente;**

* **CIRIBILLI IDA, Vice Presidente;**

* **CAMMILLINI CECILIA, Consiglieri;**

come sopra generalizzati i quali dichiarano di accettare la carica. Inoltre i componenti convergono di conferire la mansione di Tesoriere al Signor MOSCIONI PIERLUIGI, come sopra generalizzato, il quale accetta.

Articolo 8 - Il primo esercizio ha inizio dalla legale costituzione della società ed avrà termine il 31 dicembre successivo all'iscrizione della Società medesima nel Registro Imprese.

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.

Articolo 9 - Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

Ai sensi dell'articolo 2521 del Codice Civile si indica in Euro 1.000 (mille) inclusa IVA e detratta ritenuta d'acconto, l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 19,35.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno, quest'atto consta di dodici fogli di cui occupa quarantasei facciate e fin qui della presente.

F.TI: VERONICA CUZZOLIN